



# CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

SETTORE 2° - TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Progettazione ed Amministrativo

---

**Regolamento in attuazione all'art. 11  
della Legge Regionale 31 maggio 2002, n° 14  
RIPARTIZIONE DEL FONDO  
PER GLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE**

\*\*\*\*\*

Approvato con deliberazione della  
Giunta Comunale n. 93 del 07.05.2003



## **ART. 1. – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione del fondo per gli incentivi e spese per la progettazione di cui all'articolo 11 della L.R. 31.05.2002 n° 14, successivamente denominata "Legge Regionale".

## **ART. 2. – Fondo per gli incentivi alla progettazione**

Il fondo per gli incentivi alla progettazione sarà costituito ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale.

Per quanto riguarda le opere pubbliche la quota sarà non superiore all'1,5 % dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro con esclusione di tutte le somme I.V.A., imprevisti, spese generale, di collaudo, ecc.. In conformità a quanto stabilito dalla Determinazione n° 43 del 25.09.2000 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l'importo sul quale applicare la percentuale di cui al primo comma sarà quello posto a base di gara aumentato del corrispondente importo delle eventuali perizie di variante.

Qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori siano tutte espletate dal personale di cui al successivo articolo 5, il fondo verrà incrementato di un ulteriore 1% .

Per quanto riguarda gli atti di pianificazione, comunque denominati, la quota sarà pari al 30 % della tariffa professionale.

Dal fondo restano escluse e non comprese le quote di contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali che saranno a carico dell'Ente.

## **ART. 3. – Attività di progettazione**

Per attività di progettazione si dovranno intendere tutte le attività tecniche di studio, elaborazione, redazione, stesura, coordinamento e relativi gradi di responsabilità per la redazione di progetti di opere pubbliche e loro esecuzione e collaudo e di atti di pianificazione urbanistico – edilizia oltre che le attività connesse alle funzioni di responsabile del procedimento di cui all'articolo 5 della Legge Regionale, e di responsabile dei lavori di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 14.08.1996, n° 494 e successive modificazioni ed integrazioni, successivamente denominati "D.Lgs. 494", in particolare:

- per le funzioni di responsabile del procedimento si farà riferimento all'articolo 5 della Legge Regionale;
- per le funzioni di responsabile dei lavori si farà riferimento all'articolo 3 del D.Lgs. 494;
- per la progettazione delle opere pubbliche si farà riferimento all'articolo 8 della Legge Regionale;
- per la direzione dei lavori si farà riferimento al Titolo IX e XI del Regolamento di attuazione della Legge n. 109/94 e successive modificazioni approvato con D.P.R. n. 554/99.
- per la collaudazione al Titolo XII del Regolamento sopra richiamato;
- per gli atti di pianificazione urbanistico – edilizia si farà riferimento agli atti previsti dalla L.R. n. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni quali il Piano Regolatore Generale Comunale e relative variante, P.R.P.C. di iniziativa pubblica e relative varianti ed altri atti di pianificazione urbanistica e/o edilizia e relative varianti;

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività tecnico amministrative relative alla redazione di studi di fattibilità, relazioni, stime, ecc..

## **ART. 4. – Elenco annuale delle progettazioni**

La Giunta Municipale, dopo l'avvenuta approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dell'elenco annuale dei lavori da realizzarsi nell'anno, di cui all'articolo 8 della Legge Regionale, provvederà con proprio atto di indirizzo e programmazione a stabilire, compatibilmente con le risorse umane e materiali disponibili e previa acquisizione della certificazione del responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 9, comma 5, della Legge Regionale le modalità di effettuazione delle progettazioni secondo quanto previsto dal 1° comma del medesimo articolo.



Parimenti la Giunta Municipale, in relazione ai documenti di programmazione economico finanziaria dell'Ente, provvederà ad individuare gli atti di pianificazione urbanistico – edilizia da affidare al “Gruppo di progettazione e direzione dei lavori” di cui al successivo articolo 5.

## **ART. 5. – Personale**

I servizi del settore tecnico interessati alla attività di progettazione di cui all'articolo 3 sono i seguenti :

- Servizio Amministrativo e Progettazione;
- Servizio Urbanistica ed edilizia privata;
- Servizio Protezione Civile e Cimiteri;

Per l'individuazione del personale dei vari servizi addetto alle attività di progettazione verrà costituito, con determinazione del Capo Settore, il “Gruppo di progettazione e direzione dei lavori”. All'interno del “Gruppo di progettazione e direzione dei lavori” il personale dei vari servizi, in funzione delle necessità e dell'organizzazione interna dell'Ufficio, potrà essere destinato alla redazione di opere o piani anche non di competenza del proprio servizio applicando il principio della flessibilità ed interdisciplinarietà interna.

## **ART. 6. – Funzioni**

Al Capo settore 2° - Tecnico e Gestione del Territorio spettano le seguenti funzioni ed incombenze:

- per tutte le opere affidate ai soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del 1° comma dell'articolo 9 della Legge Regionale:
  - di responsabile unico del procedimento (Articolo 5 della Legge Regionale);
- per tutte le opere affidate ai soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma dell'articolo 9 della Legge Regionale:
  - il coordinamento dell'attività di progettazione, direzione dei lavori, collaudo, del personale e dei vari servizi;
  - l'individuazione, se necessario, del capo servizio a cui affidare la responsabilità organizzativa della progettazione ovvero l'individuazione del personale, appartenente al “Gruppo di progettazione e direzione dei lavori” di cui al precedente articolo 5, a cui affidare la redazione dei progetti o dei piani sotto le proprie dirette dipendenze;
  - l'indicazione ai capi servizio e/od al personale incaricato degli indirizzi tecnici generali e particolareggiati relativi che le varie progettazioni da effettuare;
  - di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
  - la sottoscrizione degli elaborati progettuali e degli atti di pianificazione;
  - di direttore dei lavori e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui rispettivamente all'art 124 e all'articolo 127 del Regolamento 21.12.1999, n° 554;
  - di collaudatore, ove e se specificatamente nominato;

Ai capi servizio incaricati ai sensi del precedente comma , spettano le seguenti funzioni ed incombenze:

- per tutte le opere affidate ai soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del 1° comma dell'articolo 9 della Legge Regionale:
  - coadiuvare il capo settore nello svolgimento dell'attività di responsabile del procedimento;
- per tutte le opere affidate ai soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma dell'articolo 9 della Legge Regionale:
  - di responsabile unico del procedimento (Articolo 5 della Legge Regionale) e di responsabile dei lavori (Articolo 8, comma 2 del Regolamento 21.12.1999, n° 554);
  - l'organizzazione del personale e la ripartizione dei carichi di lavoro tra i dipendenti addetti alla progettazione anche in rapporto alle altre incombenze d'ufficio;
  - la redazione, la stesura, elaborazione, ecc. dei progetti o piani (con particolare riferimento a relazioni descrittive, tecniche e specialistiche, capitolati, elenchi prezzi, computi metrici, piani di sicurezza, ecc.), coadiuvato dagli altri dipendenti del servizio appartenenti al “Gruppo di progettazione e direzione dei lavori”, ed in collaborazione con il capo settore per quanto riguarda gli indirizzi generali, particolari e le scelte progettuali;
  - la responsabilità sull'attuazione dei tempi, delle modalità e prescrizioni previste dall'elenco annuale dei lavori pubblici;



- di direttore operativo (Articolo 125 del Regolamento 21.12.1999, n° 554);

Al restante personale del “Gruppo di progettazione e direzione dei lavori”, incaricato ai sensi del precedente comma, le seguenti funzioni ed incombenze:

- per tutte le opere affidate ai soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del 1° comma dell’articolo 9 della Legge Regionale:
  - coadiuvare il capo settore nello svolgimento dell’attività di responsabile del procedimento;
- per tutte le opere affidate ai soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma dell’articolo 9 della Legge Regionale:
  - la stesura materiale degli elaborati grafici relativi ai vari progetti o piani secondo le indicazioni del capo servizio, eventualmente incaricato, o del capo settore ed in collaborazione con essi;
  - la stesura di eventuali attività tecnico specialistiche o comunque degli elaborati tecnico amministrativi inerenti la progettazione.
  - di ispettori di cantiere (Articolo 126 del Regolamento 21.12.1999, n° 554);

## **ART. 7. – Ripartizione del fondo – Disposizioni generali.**

Il fondo, così come costituito all’art. 2 del presente regolamento, sarà ripartito secondo i seguenti criteri generali:

- I. Per ogni singola opera nell’ammontare calcolato moltiplicando gli importi posti a base di gara o di perizie di variante per le seguenti percentuali:
  - A. 2,5 % per le opere la cui progettazione e direzione lavori è affidata ai soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma dell’articolo 9 della Legge Regionale;
  - B. 1,5 % per le opere la cui progettazione e direzione lavori è affidata ai soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del 1° comma dell’articolo 9 della Legge Regionale;
  - C. 1,25 % per i lavori in economia o cottimi fiduciari di cui all’articolo 23 della Legge Regionale, per i quali risulta necessario l’espletamento di attività di progettazione e direzione dei lavori da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma dell’articolo 9 della Legge Regionale;
- II. Per ogni singolo atto di pianificazione, la cui redazione sia stata affidata ai soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma dell’articolo 9 della Legge Regionale, da una quota pari al 30 % della tariffa professionale.
- III. Per le progettazioni di piani od opere, affidata ai soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma dell’articolo 9 della Legge Regionale, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra quanti, tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell’opera, così come individuati nel “Gruppo di progettazione e direzione dei lavori” che hanno partecipato direttamente alla elaborazione e redazione del progetto, alla direzione dei lavori, collaudo o alla redazione del piano;
- IV. Per le opere o lavori la cui progettazione, direzione lavori e collaudo siano affidate ai soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del 1° comma dell’articolo 9 della Legge Regionale, tra il responsabile del procedimento e tra quanti, tecnici e amministrativi, hanno collaborato alla realizzazione dell’opera, così come individuati nel “Gruppo di progettazione e direzione dei lavori”;
- V. In funzione della effettiva partecipazione alle varie attività secondo i seguenti criteri definiti nel successivo articolo:
  - A. della responsabilità e dell’attività di coordinamento
  - B. della partecipazione individuale

Le quote parti delle somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate all’ esterno, costituiscono economie.

## **ART. 8. – Ripartizione del fondo – Disposizioni particolari.**

Per ogni singola opera o piano l’ammontare, così come definito al precedente articolo, sarà ripartito come segue:



1 - la quota pari al 10 % al responsabile del procedimento.

2 - Con il criterio della responsabilità e dell'attività di coordinamento la quota pari al 20 % in funzione dei seguenti parametri:

ex VIII q.f. parametro 150

ex VII q.f. parametro 115

ex VI q.f. parametro 100

con la seguente formula:

$$\frac{Q}{\sum_1^n n \times p} \times p = \text{Compenso spettante ad ogni dipendente}$$

con Q = quota corrispondete al 20 % ;  
n = numero dei dipendenti;  
p = parametro di livello ;

3 - Con il criterio della partecipazione individuale la quota del 70 % in funzione dei seguenti 6 parametri con punteggi da 0 a 100:

1. impegno
2. autonomia operativa
3. precisione
4. capacità organizzativa
5. disponibilità
6. tempo dedicato

con la seguente formula:

$$\frac{Q}{\sum_1^n n \times p_x} \times \sum p_x = \text{compenso spettante ad ogni dipendente}$$

con Q = quota corrispondete al 70 % ;  
n = numero dei dipendenti ;  
p = punti parametro ;  
x = numero del parametro da 1 a 6 ;

## ART. 9. – Liquidazione dei compensi.

Il compenso sarà liquidato di volta in volta, per ogni singolo lavoro, opera o piano, secondo i criteri di ripartizione indicati negli articoli precedenti ad avvenuta approvazione da parte dell'organo competente del collaudo o del piano.

Ad avvenuta approvazione di ogni collaudo o piano il Capo settore provvederà a redigere apposita relazione nella quale si evidenziano:

- il servizio e/o il personale che ha partecipato alla redazione del progetto e del piano;
- l'atto deliberativo di approvazione del collaudo e del piano;
- l'ammontare del compenso calcolato secondo quanto indicato all'articolo 8;
- la suddivisione del compenso secondo quanto stabilito dal precedente articolo 9;
- la quota spettante ad ogni singolo dipendente.

Tale relazione sarà vistata dal Segretario generale per la conferma dei punteggi sopra richiamati riferiti al Capo Settore.

Nel caso di progettazione affidata ai soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma dell'articolo 9 della Legge Regionale, qualora parte delle prestazioni previste dall'articolo 3 non siano effettuate dal personale del "Gruppo di progettazione e direzione dei lavori" e siano state affidate all'esterno le relative somme, valutate in analogia alla tariffa professionale, costituiranno economie e non verranno liquidate.



# CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

SETTORE 2° - TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Progettazione ed Amministrativo

---